

Comunicazione n. DAL/97007264 del 20-8-1997

inviata al sig. ...

Oggetto: Richiesta di chiarimenti concernenti il servizio di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari

Con lettera del ..., la S.V. ha segnalato il comportamento posto in essere da talune banche, non meglio individuate, nell'esercizio del servizio di investimento in oggetto, ed in particolare nella vendita al cliente di obbligazioni.

E' stato segnalato, in primo luogo, che "quando la banca si pone come controparte ed effettua compravendite in proprietà di obbligazioni la commissione, anche se non specificamente indicata, c'è e viene di fatto sempre applicata sotto forma di maggiorazione del prezzo di acquisto del cliente: la formazione del prezzo finale - continua la lettera - avviene infatti sommando (o sottraendo se trattasi di vendita) al prezzo di mercato del giorno esattamente lo 0,50% ovvero la commissione massima applicabile per le negoziazioni di obbligazioni".

"In questo modo - ha commentato la S.V. - oltre che far sembrare che l'operazione non sia gravata da alcuna commissione, è impossibile risalire al valore della commissione effettivamente applicata, il che ad esempio non permette di controllare, quando venga precedentemente accordata al cliente una certa riduzione, se la banca ha poi effettivamente applicato una commissione minore rispetto allo 0,50% massimo; il che costituisce una mancanza di trasparenza a mio avviso di notevole rilevanza".

In relazione a tutto quanto sopra, la S.V. ha chiesto "di intervenire su tale irregolarità e mancanza totale di trasparenza, o, nel caso in cui la cosa sia regolare, di volermi gentilmente fornire un chiarimento in merito".

E' stato altresì domandato "se è lecito, come alcune banche fanno, sempre nel caso di vendite al cliente effettuate in proprietà come controparte, che vengano venduti titoli con regolamento non il 3° giorno lavorativo ma il giorno stesso, e che vengano venduti non per multipli del minimo di contrattazione ma anche per frazioni di quest'ultimo".

* * *

Per quanto concerne il primo quesito, si precisa che ai sensi dell'art. 21 del regolamento Consob n. 8850/1994 #¹, gli intermediari, nell'eseguire un ordine di negoziazione in contropartita diretta con la propria clientela, devono rendere note al cliente stesso, prima della conclusione delle operazioni, le condizioni di prezzo alle quali sono disposti a comprare o a vendere i valori mobiliari. In tali ipotesi, gli intermediari stessi non possono applicare sul prezzo praticato alcuna commissione.

La disposizione è da intendersi nel senso che il prezzo praticato al cliente (e ad esso preventivamente comunicato) deve presumersi comprensivo della remunerazione dell'intermediario a fronte del servizio reso.

Quanto alla determinazione della misura delle commissioni per operazioni su titoli della specie, si rammenta, ad ogni buon conto, che a seguito dell'abrogazione dell'art. 7,

¹ La delibera n. 8850 del 3.12.1994 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 19.12.1994*, ed altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1994, pagg. 37-68*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n.9422 del 28.8.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 6.9.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1995, pag. 41*.

comma 5, della legge n. 1/1991 ad opera dell'art. 66, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 415/1996, essa è lasciata alla autonomia negoziale.

Per quanto concerne il secondo quesito, la risposta è affermativa, in quanto le operazioni di compravendita di strumenti finanziari, effettuate fuori dei mercati regolamentati, possono essere regolate con scadenza diversa da quella prevista nel relativo mercato, quindi anche lo stesso giorno dell'operazione stessa.

Quanto, infine, all'ultima questione, non è del tutto chiaro se la S.V. intenda riferirsi alla legittimità, per una banca, di vendere in contropartita diretta alla propria clientela titoli quotati per quantitativi inferiori al c.d. "lotto minimo di contrattazione" (ed in tal caso la risposta è affermativa), ovvero se il quesito riguardi la legittimità di effettuare, sempre in contropartita diretta, operazioni su titoli di Stato per importi inferiori al taglio minimo di emissione; in tal caso, questa Commissione ha recentemente espresso il proprio orientamento, con la comunicazione che si allega in copia #².

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

² V. comunicazione n. 97002394 del 13.3.1997, pubblicata nel Bollettino Consob del mese di riferimento.